



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 02/12/2024

Numero Registro Dipartimento 263

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17188 DEL 02/12/2024

Oggetto: Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 –Preso d’atto Relazione di Consistenza dello stato attuale dei luoghi e Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione ex art 54 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 –Comune di Isola Capo Rizzuto (KR)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO,

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: "L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha preso atto "che l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il "Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari", con l'art.4 della L.R. n. 6/2021 "al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati" – è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii";
- la Deliberazione n. 759 del 28 dicembre 2023
 - recante *"Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento e Risorse Agroalimentari – Forestazione e dell'UOA Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii"*
 - con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria Pallaria all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. 103 del 28 dicembre 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Domenico Maria Pallaria l'incarico di Reggenza dell'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo";
- L'atto prot n°44952 del 23/01/2024 con il quale la dott.ssa Barbara Bruno viene nominata Responsabile del procedimento per l'area provinciale di Catanzaro;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n.267/2008 recante: *"assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;*

VISTI,

- il R.D. 30.12.1923 n.3267 e il R.D. 16.05.1926 n.1126;
- il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e ss.mm.ii "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- il D. Lgs. 03 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- il Regolamento Regionale n.4/2024;

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 43/2016 all'art. 17 dispone (modifiche alla L.R. 45/2012);
- l'art. 24 della L.R. 45/2012 al comma 2 è così modificato:
- comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- comma 6, sono soppresse le parole " come previsto nei regolamenti";
- l'art. 99 del Regolamento 4/2024;

- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12 ottobre 2012 dispone che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n. 15/92 ss.mm.ii. "Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

- Calabria Verde, ai sensi dell'art.24 s.m.i. della L.R.45/12, con nota 283497 del 17/06/2022 ha avviato la procedura di riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea di superficie catastale complessiva di Ha 323.00.61, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, di cui Ha 221.19.18 effettivamente occupata;
- ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art.69 del R.D.1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino montano Fiumi "Esaro di Crotona - Vallone Vorgia -Vallone Perrotta -Vallone Femmina Morta", in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto ai Fogli di mappa n. 1,4,5,6,7,8,9,16,17,19 e 28 particelle varie, attualmente tenute in occupazione temporanea da Calabria Verde, è necessario approvare l'elenco dei terreni da restituire e apposito Piano di Coltura e Conservazione;
- i preposti uffici di Calabria Verde, per le aree rimboschite hanno redatto progetto di restituzione e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt.53 e 54 del RD 3267/23 acquisito agli atti al prot. n. 283497 del 17/06/2022 e successive integrazioni di cui al prot. N 723387 del 19/11/2024;
- i preposti funzionari della Regione Calabria hanno proceduto alla verifica di Consistenza dello Stato attuale come da Verbale redatto in data 25/06/2024 acquisito agli atti con nota Prot. 505491 del 01/08/2024;
- il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Regolamento 4/2024 di attuazione della L.R. 45/2012;
- che con nota prot. n. 367779 del 03/06/2024, gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di Isola Capo Rizzuto e sono stati pubblicati per giorni trenta consecutivi, dal 04/06/2024 al 04/07/2024 senza opposizione alcuna;
- il mutamento di destinazione d'uso, mediante realizzazione sugli stessi di opere costruttive o anche mediante trasformazione di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, è di norma vietato e ai sensi del comma 6 dell'art. 24 della L.R. 45/2012 devono essere esclusi dal Piano di Coltura e Conservazione;
- per le aree percorse da incendio è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla L. 355/2000 e dal Regolamento Regionale 4/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della Relazione finale sullo stato dei luoghi rubricata al prot. n. 283497 del 17/06/2022 e approvare l'elenco dei terreni da restituire e il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 723387 del 19/11/2024 e allegati al presente atto, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumi "Esaro di Crotona - Vallone Vorgia -Vallone Perrotta -Vallone Femmina Morta", in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto ai Fogli di mappa n. 1,4,5,6,7,8,9,16,17,19 e 28 particelle varie di superficie catastale complessiva di Ha 323.00.61 attualmente tenute in occupazione temporanea da Calabria Verde, per una superficie di Ha 323.00.61, di cui Ha 221.19.18 da restituire;

DATO ATTO CHE il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023.

PRESO ATTO CHE il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Bruno, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio - procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione finale di Consistenza Stato Attuale e dell'elenco dei terreni da restituire rubricati al prot. n. 283497 del 17/06/2022, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020- U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo;
2. **DI PRENDERE ATTO** del certificato aree percorse da incendi rilasciato dal Comune di Taverna e acquisito agli atti al prot. n. 482433 del 23/07/2024
3. **DI PROCEDERE** all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. . 723387 del 19/11/2024 allegato al presente atto (**Allegato 1**), al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumi "Esaro di Crotona - Vallone Vorgia -Vallone Perrotta -Vallone Femmina Morta", in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto ai Fogli di mappa n. 1,4,5,6,7,8,9,16,17,19 e 28 particelle varie di superficie catastale complessiva di Ha 323.00.61 località Varie attualmente tenute in occupazione temporanea da Azienda Calabria Verde, di cui Ha 221.19.18 da restituire;
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Barbara Bruno
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria
(con firma digitale)



Settore 5
"Foreste, Demanio, Pianificazione forestale,
Sperimentazione, Ricerca, Politiche della
montagna"

U.O. 5.2
"Patrimonio, concessioni,
restituzione terreni in
occupazione"

DIPARTIMENTO U.O.A.
"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e
Difesa del Suolo"
Settore 1

sett1.uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Progetto di Restituzione terreni in agro del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).
Trasmissione Proposta di Piano di Coltura e Conservazione.

Per come concordato per le vie brevi, si trasmette Proposta di Piano di Coltura e
Conservazione relativo al progetto di restituzione dei terreni detenuti in occupazione in
agro del comune indicato in oggetto (prot. n. 11405 del 16/06/2022, registrato al Vs prot. n.
283497 del 17/06/2022).

Il Responsabile/EQ U.O. 5.2
Ing. Felice Meta

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Oliva



PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione

Provincia di Crotona;

Comune ISOLA DI CAPO RIZZUTO,

Foglio 1, p.lle n.: 3, 6, 13, 17, 28, 29; Foglio 4, p.lla n.: 966; Foglio 5, p.lle n.: 21, 22, 27, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 102, 106, 112, 116, 119, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 203, 209, 281, 308, 309, 310, 311, 355, 356, 357, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389; Foglio 6, p.lle n.: 20, 23, 26, 30, 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 106; Foglio 7, p.lle n.: 17, 19, 203, 205, 253, 271; Foglio 8, p.lle n.: 12, 23, 44, 45, 59, 62, 117, 120, 122, 179; Foglio 9, p.lla n.: 50; Foglio 16, p.lle n.: 72, 75, 726, 727, 728, 729, 730; Foglio 17, p.lle n.: 124, 130, 169; Foglio 19, p.lle n.: 201, 237, 302, 308; Foglio 28, p.lle n.: 54, 55, 112, 113, 176, 177.

Superficie Occupata di ha 221.19.18;

Proprietà: Ditte diverse;

Località: "Concio", "Marinella", "Parrotta", "Ritani", "San Fantino", "Sant'Andrea";

Bacini idrografici: Esaro di Crotona, Vallone Vorga, Vallone Perrotta, Vallone Femmina Morta.

1. PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nella susseguente Tabella N.1, per una superficie catastata complessiva di ha 221.19.18, tenuti in occupazione temporanea dall'Azienda Calabria Verde (ex A.FO.R.), effettuati nell'ambito dei Bacini Idrografici "Esaro di Crotona", "Vallone Vorga", "Vallone Perrotta", "Vallone Femmina Morta", nelle località "Concio", "Marinella", "Parrotta", "Ritani", "San Fantino", "Sant'Andrea" in territorio del comune di Isola di Capo Rizzuto [KR], costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati nella fase di primo impianto in amministrazione diretta dall'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA - finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nell'arco temporale che va dall'anno 1962 all'anno 1971, proseguiti prima con perizie afferenti ai Programma Forestazione e successivamente con perizie manutentorie attuate prima dall'A.R.S.S.A. e poi dall'A.FO.R., oggi Azienda Calabria Verde. Nell'area da restituire sono stati inoltre effettuati ulteriori lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati dalla Regione Calabria: interventi di ordinaria coltura e manutenzione, realizzazione e manutenzione di viabilità forestale compresa quella con funzione di viali parafuoco, oltre al Servizio Antincendio Boschivo, attuati inizialmente dall'ESAC - Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria e successivamente dall'A.Fo.R. - Ufficio Periferico di Crotona oggi Azienda Calabria Verde - Distretto Territoriale 6 Crotona.

Tabella N° 1

Elenco Terreni con Uso del Suolo

ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a **Piano di Coltura e Conservazione** ex art. 54 R.D. 3267/23

Foglio	P.lta	Parz.	Superficie in occupazione temporanea	Superficie catastale	Arece cespugliate con scarsa vegetazione arborea	eucalipteto	pineta	Non occupata
			ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca		ha are ca
1	3	AA	0 33 00	0 33 00	0 25 72	0 07 28		
		AB	5 22 00	5 22 00		5 22 00		
1	6		0 43 20	0 43 20		0 43 20		
1	13		0 32 00	0 32 00	0 11 17	0 20 83		
1	17		0 57 20	0 57 20		0 57 20		
1	28	AA	3 00 00	3 00 00		3 00 00		
		AB	5 04 00	5 04 00		5 04 00		
1	29	AA	5 00 00	5 00 00		5 00 00		
		AB	0 00 00	7 35 00				7 35 00
4	966		0 23 90	0 63 90		0 23 90		0 40 00
								0 62 00
5	21	AA	0 00 00	0 62 00				0 62 00
		AB	7 30 00	7 91 30		7 30 00		0 61 30
5	22		0 96 10	0 96 10		0 96 10		
5	27	AA	0 09 30	0 20 00		0 09 30		0 10 70
		AB	0 00 00	0 16 50				0 16 50
5	36		0 03 50	0 03 50			0 03 50	
5	37		0 37 90	0 37 90		0 37 90		
5	38		0 09 52	0 28 00		0 09 52		0 18 48
5	39		0 01 76	0 06 90		0 01 76		0 05 14
5	42		4 61 40	4 61 40		4 61 40		
5	43		3 33 90	3 33 90		3 33 90		
5	44		0 02 00	0 02 00			0 02 00	
5	46		1 70 00	1 91 80		1 70 00		0 21 80
5	47		1 77 90	1 77 90		1 77 90		
5	48		5 65 00	5 67 30		5 65 00		0 02 30
5	49		2 97 10	5 19 30		2 97 10		2 22 20
5	51		4 50 50	4 50 50		4 50 50		
5	52		3 31 90	4 01 90		3 31 90		0 70 00
5	57	AA	2 37 28	2 37 28		2 37 28		
		AB	0 25 62	0 25 62		0 25 62		
5	58		0 19 20	0 19 20		0 19 20		
5	61		0 35 30	0 35 30		0 35 30		
5	62		0 50 00	0 50 10		0 50 00		0 00 10
5	63		6 62 40	6 62 40		6 62 40		
5	64		0 13 60	0 13 60		0 13 60		
5	65		0 00 30	0 00 30		0 00 30		
5	71		5 51 00	5 51 30		5 51 00		0 00 30
5	72	AA	0 21 98	3 66 53		0 21 98		3 44 55
		AB	0 35 37	0 35 37		0 35 37		
5	80		0 99 40	0 99 40			0 99 40	
							0 00 77	
5	82	AA	0 00 77	0 00 77			0 00 77	
		AB	0 00 23	0 00 23			0 00 23	
5	84		3 39 60	3 72 20		3 39 60		0 32 60
5	85		0 01 90	0 01 90		0 01 90		
5	86		2 36 66	2 51 80		2 36 66		0 15 14
5	87		2 20 60	2 20 60		2 20 60		
5	88		0 01 50	0 01 50		0 01 50		
5	89		0 20 80	0 20 80		0 20 80		
5	91		0 07 30	0 07 30		0 07 30		
5	92		0 02 20	0 02 20		0 02 20		
5	93		2 16 38	2 53 50		2 16 38		0 37 12
5	97		3 45 40	5 08 60		3 45 40		1 63 20
5	102		3 47 80	5 55 20		3 47 80		2 07 40
		parziale	97 85 67	112 51 50	0 36 80	90 42 88	1 05 90	20 65 83

Elenco Terreni con Uso del Suolo								
ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23								
		Riparto	91 85 67	112 51 50	0 36 89	90 42 88	1 05 90	20 65 83
5	106	AA	0 00 00	2 73 62		0 00 00		2 73 62
		AB	3 00 00	3 15 88		3 00 00		0 15 88
5	112	A	4 56 60	4 69 00		4 56 60		0 12 40
		B	0 00 00	2 53 00		0 00 00		2 53 00
5	116	AA	0 00 00	0 48 58		0 00 00		0 48 58
		AB	4 90 00	9 35 92		4 90 00		4 45 92
5	119		0 06 80	0 06 80		0 06 80		
5	135		0 52 00	0 59 20		0 52 00		0 07 20
5	136		0 00 40	0 00 40		0 00 40		
5	138		0 24 00	0 24 00		0 24 00		
5	139		0 91 40	0 91 40		0 91 40		
5	140		0 36 80	0 36 80		0 36 80		
5	143		0 01 30	0 01 30		0 01 30		
5	203		0 02 00	0 02 60		0 02 00		0 00 60
5	209		0 45 70	1 45 62		0 45 70		0 99 92
5	281		1 46 50	5 22 42		1 46 50		3 75 92
5	308		1 63 67	1 63 67		1 63 67		
5	309		1 63 38	1 63 38		1 63 38		
5	310		1 63 67	1 63 67		1 63 67		
5	311	AA	0 08 20	0 08 20		0 08 20		
		AB	1 55 48	1 55 48		1 55 48		
5	355		1 65 36	1 65 36			1 65 36	
5	356		0 22 41	1 22 18			0 22 41	0 99 77
5	371		1 59 00	1 59 00			1 59 00	
5	372		0 81 40	0 81 40			0 81 40	
5	373		1 54 50	1 54 50			1 54 50	
5	374		1 32 50	1 32 50			1 32 50	
5	375		0 07 80	0 07 80	0 07 80			
5	378		0 02 00	0 02 00			0 02 00	
5	380		0 03 50	0 03 50	0 03 50			
5	381		0 27 50	0 27 50			0 27 50	
5	382		0 83 10	0 83 10			0 83 10	
5	383		1 55 00	1 55 00			1 55 00	
5	384		1 44 10	1 44 10			1 44 10	
5	385		0 01 00	0 01 00			0 01 00	
5	386		0 03 00	0 03 00	0 03 00			
5	387		0 01 00	0 01 00	0 01 00			
5	388		0 01 00	0 01 00			0 01 00	
5	389		0 10 90	0 10 90			0 10 90	
5	428		0 15 85	1 30 11		0 15 85		1 14 26
6	15		2 79 44	3 18 30			2 79 44	0 38 86
6	20	A	0 90 10	0 90 10	0 59 10		0 31 00	
		B	0 00 00	0 88 60				0 88 60
6	23	AA	0 00 00	0 10 53				0 10 53
		AB	2 22 44	6 15 37			2 22 44	3 92 93
6	26	AA	0 00 00	0 73 41				0 73 41
		AB	2 83 18	2 83 18			2 83 18	
		AC	0 00 00	0 61 01				0 61 01
6	30		4 48 30	5 35 40	0 68 00		3 80 20	0 87 20
6	88		0 51 20	0 64 86			0 51 20	0 13 66
6	89		0 64 79	0 64 79			0 64 79	
6	90		0 65 72	0 65 72			0 65 72	
6	91		0 66 89	0 66 89			0 66 89	
6	92		3 16 90	3 16 90			3 16 90	
6	102	AA	0 00 00	0 73 21				0 73 21
		AB	0 40 62	0 75 59	0 40 62			0 34 97
6	103	AA	0 00 00	0 44 36				0 44 36
		AB	0 41 62	0 58 14	0 41 62			0 16 52
6	104	AA	0 00 00	0 06 87				0 06 87
		AB	0 84 51	0 95 03	0 84 51			0 10 52
6	105	AA	0 17 04	0 40 02	0 17 04			0 22 98
		AB	0 30 38	0 30 38	0 30 38			
6	106	AA		0 42 41				0 42 41
		AB	0 05 50	0 22 39	0 05 50			0 16 89
7	17		0 53 60	0 71 90		0 53 60		0 18 30
7	19		0 76 90	0 76 90		0 76 90		
7	203		1 96 70	3 37 20		1 96 70		1 40 50
7	205		1 53 30	1 53 30		1 53 30		
7	253	A	0 96 40	3 95 50		0 96 40		2 99 10
		B	0 00 00	0 78 00				0 78 00
		C	0 00 00	0 45 00				0 45 00
7	271	AA	0 00 00	1 15 00				1 15 00
		AB	0 28 10	3 63 86		0 28 10		3 35 76
8	12		4 91 18	12 08 40		4 91 18		7 17 22
8	23	AA	0 00 00	0 94 00				0 94 00
		AB	1 07 50	5 47 11		0 46 98	0 60 52	4 39 61
8	44		0 15 20	0 25 60			0 15 20	0 10 40
8	45		0 39 87	0 64 00			0 39 87	0 24 13
8	59		0 01 00	0 01 00			0 01 00	
8	62		2 10 58	5 97 31				
8	117		9 60 71	13 26 30		1 16 30	0 94 28	3 86 73
8	120	AA	5 09 90	5 13 84		5 09 90		3 65 59
		AB	0 85 56	0 85 56		0 85 56		0 03 94
8	122		0 31 10	0 64 00		0 31 10		0 32 90
8	179		0 55 00	1 85 57		0 55 00		1 30 57
9	50		0 73 55	1 99 80		0 73 55		1 26 25
16	72		1 27 00	1 61 61		1 27 00		0 34 61
16	75		0 83 40	0 83 40		0 83 40		
		Parziale	181 69 57	264 15 01	3 98 96	145 52 31	32 18 30	82 45 41

Elenco Terreni con Uso del Suolo							
ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23							
riporto		181 69 57	264 15 01	3 98 96	145 52 31	32 18 30	82 45 44
16	726	1 02 36	1 02 36		1 02 36		
16	727	1 02 36	1 02 36		1 02 36		
16	728	AA 0 96 00	0 96 00		0 96 00		
		AB 0 06 36	0 06 36		0 06 36		
16	729	1 02 36	1 02 36		1 02 36		
16	730	1 02 36	1 02 36		1 02 36		
17	124	4 37 64	10 20 10		4 37 64		5 82 46
17	130	4 30 00	6 58 50		4 30 00		2 28 50
17	169	6 84 62	7 21 00		6 84 62		0 36 38
19	201	7 50 00	7 50 00		7 50 00		
19	237	0 66 89	1 11 58		0 66 89		2 15 67
19	302	AA 0 19 46	2 60 52		0 19 46		0 70 08
		AB 0 22 04	0 22 04		0 22 04		1 01 42
19	308	1 81 94	2 83 36		1 81 94		0 38 51
28	54	0 07 39	0 45 90		0 07 39		0 87 08
28	55	1 96 82	2 83 90		1 96 82		
28	112	AA 0 15 00	0 15 00		0 15 00		
		AB 0 00 09	0 00 09		0 00 09		
		AC 0 31 31	0 31 31		0 31 31		
28	113	1 44 26	4 81 00		1 44 26		3 36 74
28	176	2 13 10	4 08 88		2 13 10		1 95 78
28	177	2 37 25	2 80 62		2 37 25		0 43 37
TOTALE GENERALE		221 19 18	323 00 61	3 98 96	185 01 92	32 18 30	101 81 43

Tipologie colturali del soprassuolo forestale oggetto della restituzione	
Qualità Colturale	%
Rimboschimenti di latifoglie (eucalipto)	57,28
Rimboschimenti di conifere (pini mediterranei)	9,96
Aree cespugliate con scarsa vegetazione arborea	1,24
Altre superfici (non occupate)	31,52
Totale	100

QUADRO RIEPILOGATIVO					
Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)		Elenco terreni in occupazione temporanea		Superficie da escludere dal collaudo	Superficie da collaudare e restituire
Località	Fogli di Mappa	Ha		Ha	Ha
		Catastale	elenco Az. Calabria Verde		
Varie	5	840.15.08	816.63.97	28.41.32	816.63.97
	7				
	10				
	11				
	12				
	15				
	17				
	18				
	19				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
Totale		840.15.08	816.63.97	28.41.32	816.63.72

2 PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Programma Forestale Regionale 2024/2044, approvato con Deliberazione G.R. n. 52 del 27/02/2024 e dal Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" – Regolamento regionale n. 4/2024. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli:

art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Il soprassuolo forestale di cui al collaudo in data **25 giugno 2024**, radicato sui terreni da restituire è ubicato in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), Foglio 1, p.lle n.: 3, 6, 13, 17, 28, 29; Foglio 4, p.la n.: 966; Foglio 5, p.lle n.: 21, 22, 27, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 102, 106, 112, 116, 119, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 203, 209, 281, 308, 309, 310, 311, 355, 356, 357, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389; Foglio 6, p.lle n.: 20, 23, 26, 30, 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 104, 105, 106; Foglio 7, p.lle n.: 17, 19, 203, 205, 253, 271; Foglio 8, p.lle n.: 12, 23, 44, 45, 59, 62, 117, 120, 122, 179; Foglio 9, p.la n.: 50; Foglio 16, p.lle n.: 72, 75, 726, 727, 728, 729, 730; Foglio 17, p.lle n.: 124, 130, 169; Foglio 19, p.lle n.: 201, 237, 302, 308; Foglio 28, p.lle n.: 54, 55, 112, 113, 176, 177; della superficie complessiva di **ha 221.19.18**

Esso, valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate nella maggior parte a ceduo di eucalipto, mentre per l'alto fusto caratterizzate in ordine di maggior presenza di latifoglie come l'eucalipto, e tra le conifere piccoli nuclei e sporadiche piante di pino d'Aleppo e cipresso a struttura para-coetanea. Oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a macchia mediterranea o a gariga (cisti spp., ginestra odorosa, graminacee perenni, ecc.), che, a tratti, evidenziano fasi evolutive contraddistinte da rinnovazione naturale di specie arboree.

art. 2 Governo e trattamento delle singole tipologie colturali

- 2.1. Nella fustaia in ordine di maggior presenza, si trovano pini mediterranei ed eucalipto in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli colturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità. Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
- 2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 39 comma 5 del Regolamento regionale n. 4/2024. Prevalentemente per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
- 2.4. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle

- latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minima di m³ 250/ha, nel caso dei popolamenti di latifoglie mesofile e popolamenti misti di altre specie.
- 2.6. Nei popolamenti di pini e querceti mediterranei, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minima di m³ 150/ha.
- 2.7. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m², con un'età non inferiore a 60 anni, art. 38 comma 12 del Regolamento regionale n. 4/2024. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 38, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2024.
- 2.8. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minima	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minima	≤ 20 % della massa
≥ 40% <60% di quella minima	≤ 15 % della massa
≥ 20% <40% di quella minima	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stagionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 50, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2024.
- 2.10. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.11. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.

- 2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innesco di fenomeni di dissesto.
- 2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.15. Per i popolamenti di neoformazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stagionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
- 2.16. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal capo V (Norme particolari per i boschi governati a ceduo) del Regolamento regionale n. 4/2024. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo VI (Norme per i boschi governati a fustaia) del Regolamento regionale n. 4/2024 dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 41.
- 2.17. Per i popolamenti puri di eucalitteti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.18. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
- 2.19. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità meteoriche.

art. 3 Ripuliture e risarcimenti

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dal competente Dipartimento della Regione Calabria.

art. 4 Autorizzazioni per il taglio

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.
- 4.2. Nelle aree ZPS, afferenti alla rete regionale Natura 2000, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 - *Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del*

mare (14A07097) (G.U. 18 settembre 2014, n. 217), si interviene tenuto conto di quanto disposto dalla Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22 Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità. (BURC n. 116 del 24 maggio 2023) e di quanto stabilito con la Deliberazione G.R. n. 65/2022 per quanto concerne la procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.).

art. 5 Altre forme di godimento

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia ai fini della difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

art.6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestale e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma 6.1 può essere consentita, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di costruzioni appartenenti al patrimonio pubblico o privato, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate in costanza dell'occupazione dei terreni, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale 45/2012 e dai successivi regolamenti.

art. 7 Coltura agraria – pascolo

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art. 23 della Legge Regionale n. 45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dal Regolamento regionale n. 4/2024, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

art. 8 Difesa idrogeologica

- 8.1. Qualora per fattori imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.

- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

- 9.1. A pena di applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n. 355 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dall'art. 63 del Regolamento regionale n. 4/2024, vigente in Calabria nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
- 9.2. È fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- 9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge n. 353/2000.
- 9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti dal fuoco, il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti dal Regolamento regionale n. 4/2024.
- 9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

art. 10 Tutela fitopatologica

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
- 10.2. Per come stabilito dal Regolamento regionale n. 4/2024, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente

Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dal Regolamento regionale n. 4/2024 in vigore in Calabria, e secondo le direttive impartite dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

art. 14 Vendita e passaggio di proprietà

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

art. 15 Altre norme

- 15.1 Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria.
- 15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserverà il Regolamento regionale n. 4/2024, il Programma Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali, paesaggistiche e ambientali.
- 15.3 Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale n. 45 del 12 ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché del Regolamento regionale n. 4/2024.
- 15.4 Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.

Catanzaro, li 11/11/2024

Il Coordinatore d'area
Distretto 6 - Crotone
Dott. For. Alfonso Cavarretta

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa 5.2
Ing. Felice Meta